

STATUTO

CONSORZIO

“AREA SOLIDALE ONLUS”

TITOLO I – Denominazione, Sede e Durata.

Art. 1 (Costituzione e Denominazione)

È costituito un Consorzio Stabile di Cooperative sociali Onlus ed Associazioni Onlus con attività Esterna, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381/91, con sede nel Comune di Secugnago (Pv), in forma di Società Cooperativa sociale denominato: “Area Solidale Onlus”.

gruppo di Cooperative Sociali e Associazioni Onlus - siglabile in **ASON**

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie e rappresentanze sul territorio Italiano ed Internazionale

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, prorogabile con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II – Scopo ed Oggetto.

Art. 3 (Scopo Mutualistico)

Il Consorzio si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale, del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Il Consorzio opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini; incrementa le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promuovere processi di inclusione sociale, creazione di capitale sociale, distribuzione più equa delle opportunità.

Il Consorzio è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti di imprenditorialità sociale.

Il rapporto fondante fra i soci ed il Consorzio è di piena appartenenza e di scelta di messa in comune di funzioni generali e processi di sviluppo.

I soci sanno che nel Consorzio scelgono di uscire da una dimensione autoreferenziale e di entrare in una dimensione partecipativa.

Ciò può avvenire solo se c'è una disponibilità piena a mettere in comune risorse umane ed economiche, per un beneficio per tutti, in misura non necessariamente proporzionale all'investimento.

Chi ha di più, in un'ottica mutualistica e solidaristica, è chiamato a dare di più e non necessariamente da ciò ottiene un beneficio maggiore.

Così come avviene in Cooperativa, nel Consorzio lo scopo non è l'affermazione di qualcuno in danno di altri, ma l'affermazione di tutta la struttura imprenditoriale, al servizio della comunità locale.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo italiano e mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Tali principi sono:

– la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell' Alleanza Cooperativa Internazionale:

1. Cooperazione tra cooperative - "Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficace per rafforzare il movimento cooperativo lavorando in sinergia, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali e internazionali.";
2. Preoccupazione per la comunità - "Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci."

Il Consorzio per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative e Consorzi, su scala locale, nazionale e internazionale.

Il Consorzio può operare anche in accordo e con terzi.

Art. 4 (Oggetto)

Il Consorzio valorizza, in generale lo sviluppo dell'impresa sociale collaborando con la rete di imprese sociali e le singole cooperative aderenti, nel pieno riconoscimento del valore aggiunto derivante dalla varietà di saperi e competenze e da un forte e crescente orientamento all'intraprendenza socio economica, nel rispetto delle individualità e delle specificità, nella progettazione, attuazione e valutazione di servizi di qualità.

Il Consorzio si propone come protagonista nei processi di governance e con un ruolo attivo di co-progettazione nelle politiche sociali, sia come strumento di partecipazione attiva all'interno delle realtà locali, con legami stabili con enti pubblici e privati, sia come strumento di relazione propositiva in ascolto dei molteplici stakeholders, sempre più attenti ed esigenti in un'ottica di responsabilità sociale. Nel vasto scenario della cooperazione sociale, il Consorzio tende, quindi, al raggiungimento di risultati socio economici, pur mantenendo l'ispirazione ai principi della socialità.

Considerato lo scopo consortile e mutualistico del Consorzio, esso ha come oggetto:

1. il mutuo sostegno e la reciproca valorizzazione tra imprese sociali socie;
2. fornire alle associate servizi di supporto e consulenza tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria e legale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, per migliorare la loro efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex art. 4 legge 381/91 (invalidi, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, minori, detenuti, ex detenuti e loro famiglie, etc.);
3. l'attività di general contractor a favore dei soci;
4. la gestione e/o la locazione di strutture, ai soci o a terzi, per i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) art. 1 della L.381/91, direttamente o tramite le imprese consorziate, a favore di anziani - inabili - minori - tossicodipendenti - stranieri immigrati - detenuti - famiglie, fra cui, solo a titolo esemplificativo:
 - Gestire e/o affidare, ai soci o a terzi, servizi di assistenza domiciliare e presso ospedali, case di cura, casa-famiglia e case di riposo;
 - Gestire e/o affidare, ai soci o a terzi, attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico - specialistica a livello poliambulatoriale;
 - Gestire e/o affidare, ai soci o a terzi, servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio - sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.);
 - organizzazione e/o affidamento, ai soci o a terzi, di attività di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;
 - organizzazione e/o affidamento, ai soci o a terzi, di iniziative di animazione del tempo libero, quali le attività sportive, ricreative e culturali, quali, ad esempio animazione, attività teatrali, corsi di terapia occupazionale e di ippoterapia, arteterapia, ergoterapia;
 - realizzazione e gestione e/o affidamento, ai soci o a terzi, di servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia, centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristorazione, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto;
 - promozione e gestione e/o affidamento, ai soci o a terzi, di soggiorni estivi ed invernali, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive;
 - istituzione e/o gestione e/o affidamento, ai soci o a terzi, di asili nido, scuole materne nonché servizi ausiliari di collegamento, prestando assistenza ed orientamento ai bambini, curando la salvaguardia, la sorveglianza, tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;
5. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate, fra cui, solo a titolo esemplificativo:
 - organizzazione e gestione, in proprio e non, di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio, acquistati o donati;
 - esecuzione di lavori e gestione, in proprio e non, di spazi verdi, pubblici e privati;
 - organizzazione e gestione, in proprio e non, di laboratori per la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza, che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;
 - organizzazione e gestione, in proprio e non, di lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria di edifici

- organizzazione e gestione, in proprio e non, di pulizie ordinarie e straordinarie, sanificazioni e sterilizzazione di locali condominiali ed appartamenti, aree industriali, uffici di vario genere;
- organizzazione e gestione, in proprio e non, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di locali condominiali ed appartamenti;
- organizzazione e gestione, in proprio e non, di laboratori per lavorazioni artigianali in legno, ferro battuto, alluminio ed altri materiali;

6. la gestione di attività di formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di Enti Pubblici e di tutti gli enti competenti, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità;
7. l'attuazione, sia direttamente che tramite propri soci, di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici, anche con attività editoriali quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video e altro;
8. Partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione delle attività la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi direttamente o tramite le imprese consorziate nonché per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali al dettaglio e all'ingrosso, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate.
9. svolgere in nome e per conto dei soci presso i competenti organi statali, istituti bancari, assicurativi e previdenziali, società e gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico o privato, tutte le pratiche necessarie per ottenere con o senza garanzia ipotecaria contributi, mutui, prestiti, finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;
10. provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per il conseguimento degli scopi sociali. Tali operazioni potranno riguardare sia il Consorzio che le cooperative e gli enti associati, ai quali il Consorzio può concedere la propria garanzia e fidejussioni, anche sotto forma ipotecaria, il tutto previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
11. effettuare presso la Cassa Depositi e Prestiti, presso banche e presso altri istituti le operazioni indispensabili alle proprie finalità ed a quelle delle cooperative e delle altre persone giuridiche consorziate;

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di

tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. Il consorzio si impegna nel Servizio Civile Nazionale per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

TITOLO III – Soci.

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
- contribuiscono economicamente e finanziariamente alla gestione del consorzio secondo criteri e modalità definite da apposito regolamento.

Inoltre possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ovvero all'effettiva partecipazione allo sviluppo del Consorzio; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa dei soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali dei medio e lungo periodo. In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza (art.2527 c.2, c.c.) con il Consorzio.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da Consorzi di cooperative sociali e/o cooperative sociali di tipo A o B costituite ai sensi della legge 381/91 ed iscritte agli appositi Albi Regionali se istituiti.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

TITOLO IV – Soci Sovventori.

Art. 6 (Soci Sovventori)

Qualora vengano costituiti dal Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la

realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Il numero dei soci sovventori è illimitato.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche di buona condotta morale, le società di capitali, persone giuridiche o società di persona o enti.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, sia in denaro, sia in natura, sia in crediti vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: se persona fisica, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, se persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; l'importo del conferimento; l'impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali del Consorzio; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

Art. 7 (Conferimento ed azioni dei Soci Sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 18 del presente statuto.

Il Consorzio non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.1 del codice civile.

Il Socio Sovventore non avrà diritto di voto in Assemblea Generale ai sensi dell'art 2346 c.6 del codice civile.

Art. 8 (Recesso dei Soci Sovventori)

Il socio sovventore ha diritto di recedere dal Consorzio, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta tramite raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo rapporto sociale con il Consorzio stesso eventualmente stabilito dall'Assemblea in sede di ammissione; in tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso dei Soci Cooperatori.

Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso della propria quota conferita, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione delle quote dei Soci cooperatori, in misura non superiore al valore nominale versato ed eventualmente rivalutato.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

TITOLO V – Il Rapporto Sociale.

Art. 9 (Domanda di Ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) denominazione sociale, forma giuridica, sede, oggetto sociale, data della costituzione;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) i motivi della richiesta;
- e) l'indicazione delle attività svolte;

- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni approvati e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- c) certificato di iscrizione al Registro Prefettizio o equivalente;
- d) copia del bilancio dell'ultimo esercizio;
- e) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto;
- f) se organizzazione di secondo livello, copia del proprio libro soci.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione, attraverso lettera raccomandata a.r., al Consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il Socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nel Consorzio prima del quale non è ammesso il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento societario, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta (art.2527 c.1, c.c.).

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati (art.2528 c.3, c.c.).

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione (art.2528 c.4, c.c.).

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci (art.2528 c.5, c.c.).

Art. 10 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 11 (Diritti dei Soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese (art.2422 c.1, c.c.).

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esistente.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia (art.2476 c.2, c.c.).

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

In caso di morte del socio si applica l'art.2534 del c.c. e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art.2532 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso non può essere parziale.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste dalla normativa vigente. Tuttavia non è ammesso il recesso del socio prima che siano stati assolti tutti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con il Consorzio e, comunque, prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che il Consorzio ha intrapreso nei confronti di terzi per conto del socio che intende recedere.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge (art.2533 c.c.), nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte (art.2531 c.c.) o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio o fomente dissidi o disordini tra i soci;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertino senza giustificato motivo espresso in forma scritta a 3 assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 2533 c.3 del codice civile. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata a.r. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma dell'articolo 2535 c.c., la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 codice civile. Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questi per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto (art.2536 c.1, c.c.).

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente ed eventualmente gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questi nei limiti di quanto ricevuto (art.2536 c.2 e 3, c.c.).

TITOLO VI – Patrimonio Sociale ed Esercizio Sociale.

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 500,00 e che formeranno il fondo consortile;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale che resterà a completo vantaggio del fondo consortile;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli a norma dell'art. 2346 c.1 del codice civile.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare le quote del Consorzio, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545-quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 19 (Vincoli sulle quote e loro alienazioni)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata a.r., fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 9 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione ed il Consorzio deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale (art.2545 c.c.).

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera il Consorzio, dei soci e della comunità territoriale.

Nei termini e con le modalità previste dalla legge 13 giugno 2005 n. 118 e successivi decreti legislativi ed attuativi, il Consiglio di amministrazione redige e deposita presso il registro delle imprese il bilancio sociale in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio (art.2364 c.2, c.c.).

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (art.2545-quater c.1, c.c.);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) La restante parte a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori.

TITOLO VII – Organi Sociali.

Art. 22 (Organi)

Sono organi della società:

Consiglio di Amministrazione

Comitato esecutivo o Direttivo

Assemblea dei soci

Collegio dei Sindaci, se nominato

Organo di controllo contabile, se nominato

Art. 23 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. ovvero raccomandata a mano, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima (art.2479-bis c.1, c.c.) dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso, e minimo 24 ore dopo, a quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli interventi possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio, destina gli utili e/o la copertura delle perdite;
2. delibera sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
3. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
4. procede alla nomina degli amministratori;
5. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
6. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
7. approva i regolamenti interni;
8. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 20.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione o il lo creda necessario, ovvero a seguito di richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione da parte di soci che rappresentano almeno un decimo dei voti totali.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da

essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 codice civile.

Art. 25 (Costituzione e Quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati il 70% dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 26 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fissate dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte (art.2538 c.c.).

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta in originale, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consorzio è gestito dal Consiglio di Amministrazione, Direttivo e da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art.2542 c.4, c.c.).

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni (art.2381 c.2, c.c.), ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 c.4 del codice civile, di poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale ove nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate (art.2381 c.5, c.c.).

Art. 31 (Convocazioni e Deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a.r., fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione (art.2388 c.1, c.c.). In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti (art.2388 c.2, c.c.).

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.1 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare

l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti (art.2386 c.2, c.c.).

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione (art.2386 c.4, c.c.). In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ex Dlgs 39/2010 (art.2397 c.c.).

Art. 36 (Controllo Contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ex Dlgs 39/2010, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII – Scioglimento e Liquidazione.

Art. 37 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e svolgendo tutti gli adempimenti necessari secondo la normativa vigente (art.2487, 2487-bis e ter c.c.).

Art. 38 (Liquidazione del Patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX – Controversie.

Art. 39 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e Procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 9 e seguenti c.p.c.;

- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto societario e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lodi.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 D.Lgs. n.5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art.35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X – Disposizioni Generali e Finali.

Art. 42 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento del Consorzio. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.1 del codice civile il Consorzio:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà distribuire riserve fra i soci;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole di cui ai precedenti punti a), b) e c), possono essere modificate e/o soppresse in base all'articolo 2514 c.2 del codice civile, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.